



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

- Sezione:** **Principi e tutela penale** - Principi del diritto penale – *I principi di legalità e di irretroattività*
- Titolo:** *La stabilità della norma scritta, la temporaneità della iuris dictio: statica e dinamica del “delitto” e del “castigo”*
- Autore:** **DANIELA FALCINELLI**
- Sentenza di riferimento:** Corte Costituzionale, sentenza 12 ottobre 2012, n. 230
- Parametro convenzionale:** Art. 7 CEDU
- Parole chiave:** Principio di legalità; retroattività favorevole della legge penale; diritto “vivente”; *overruling* giurisprudenziale

Sommario: 1. “Scrivere” la norma penale, “leggere” la norma penale: due azioni a confronto; 2. Premessa sulla teoria del parametro convenzionale interposto, ex art. 7 CEDU; 3. Focus sugli argomenti della Corte: la ragionevole eterogeneità tra norma scritta ed interpretazione giurisprudenziale.

1. Molteplici e discordanti, sincroniche e diacroniche, le correnti interpretative che fanno il quadro “vivente” delle norme penali reclamano da tempo la ri-definizione di un equilibrio tra il momento della produzione legislativa e quello della applicazione giurisprudenziale, che segna l’esistenza giuridica della disposizione “dichiarandone” un certo significato normativo. Con l’espressione *diritto vivente* si intende infatti il diritto interpretato e applicato dai giudici, il diritto che “vive” in una interpretazione giurisprudenziale consolidata o costante, insomma il diritto che la giurisprudenza determina e quindi in un certo senso stabilizza. Meglio ancora: è il diritto “effettivo” in quanto accertato dall’ordinamento attraverso la mediazione giudiziale dell’interprete.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Nel panorama del diritto penale moderno questo tema classico del rapporto tra il "giudice" e la "legge" è stato ampiamente riaffrontato. Basti pensare alla diffusione dell'orientamento secondo cui il principio di irretroattività delle norme penali – principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'U.E., parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario deve garantire l'osservanza, nonché diritto dell'uomo alla stregua della CEDU – impedisce l'applicazione retroattiva delle nuove interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli all'accusato ogni qual volta il loro risultato non si attesti ragionevolmente prevedibile già nel momento in cui la violazione è stata commessa, alla luce dell'interpretazione vigente a quell'epoca nella giurisprudenza con riguardo alla disposizione in considerazione (v. Corte giustizia, sez. II, 8 febbraio 2007, *Groupe Danone c. Commissione delle Comunità europee* - causa C-3/06 P, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 2200). Ebbene, lo stesso tema si è imposto anche alla sensibilità nazionale, che l'ha indagato adottando un approccio interrogativo: per vagliare se l'interprete - per questa via - partecipi o meno alla formazione "alla fonte" del diritto criminale.

Specificamente interrogata sul punto, la Corte costituzionale ha risposto con la sentenza n. 230 del 12 ottobre 2012. Si separano così - nella motivazione della decisione - le due dimensioni della norma penale: da un lato sta l'interpretazione, dall'altro la disposizione scritta. In dettaglio, da un lato sta la peculiarità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ed in particolare delle sezioni unite, che postula la "tendenziale" uniformazione della giurisprudenza successiva alla "nuova" lettura interpretativa del fatto di reato assunta dal Consesso Supremo; dall'altro lato stanno i fenomeni normativi che - generali ed astratti, abrogativi ed abolitivi - la norma modificano nel tempo "riscrivendola". In entrambi i campi si può assistere ad una evoluzione "favorevole", che ridefinisca e restringa i confini dei fatti previsti dalla legge come reato, col risultato ultimo di consentire trattamenti radicalmente differenziati rispetto ad autori di fatti analoghi. Pure, secondo la Corte Costituzionale si tratta di situazioni non avvicinabili.

Se è vero che l'orientamento espresso dalla decisione delle sezioni unite è indirizzato a creare una lettura della norma stabilmente e generalmente omogenea, trattasi comunque di un intervento non cogente (in un ordinamento come quello italiano, di c.d. *civil law*, basato sul principio politico-giuridico della separazione dei poteri), e piuttosto "persuasivo", suscettibile di essere disatteso dall'operatore del diritto col supporto di adeguata motivazione. La "tangibilità" della decisione del giudice - anche se giudice di legittimità ed anche se espressione di funzione nomofilattica - non si accosta dunque agli effetti obbligatori propri della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, che incidono invece "definitivamente" sul dato letterale "scritto". Con questa logica, la Corte Costituzionale esclude rispetto all'*overruling* giurisprudenziale favorevole la capacità di travolgere il principio di intangibilità della *res iudicata* penale, espressivo dell'esigenza di certezza dei rapporti punitivi: esattamente, nega una "manipolazione" costituzionalmente necessaria dell'art. 673 c.p.p. con la quale rendersi revocabile il giudicato di condanna nel caso di



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sopravvenienza d'una lettura giurisprudenziale che - *in bonam partem* - escluda la rilevanza penale del fatto per il quale la condanna stessa è intervenuta.

Segnatamente il Tribunale di Torino, sollevando la questione decisa dalla Corte costituzionale, si era proposto l'obiettivo di "far dettare" l'equiparazione tra l'uno e l'altro fenomeno - ovvero, tra *revirement* giurisprudenziale "decriminalizzante" e vicenda abrogativa della norma incriminatrice - in modo da incanalare entrambi nei percorsi del principio di retroattività della *lex mitior*, come disciplinato dall'art. 2 c.p., e quindi entrambi annodare al regime di revocabilità del giudicato *in executivis* ai sensi dell'art. 673 c.p.p. La spinta verso questa direzione sarebbe fornita dalla solida giurisprudenza della Corte EDU, che attorno all'art. 7 CEDU ha costruito un concetto sincretico e "sostanziale" di «diritto», formato da norme di produzione legislativa e da norme del "diritto giurisprudenziale", ossia dalle fattispecie che fuoriescono dalla applicazione processuale dei testi scritti. Una nota uniforme si avvede pure da parte del giudice interno: con la sentenza "Beschi" del 2010 (Cass., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, in *CED. Cass.*, n. 246651) le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno ritenuto rilevante il mutamento di giurisprudenza segnato dall'intervento nomofilattico ai fini del superamento del c.d. giudicato esecutivo (formula designante la preclusione sancita dall'art. 666, comma 2, c.p.p.). In particolare, le sezioni unite penali hanno inteso in ipotesi integrato un nuovo elemento di diritto e quindi ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. Il distinguo con la fattispecie portata davanti alla Corte Costituzionale è tuttavia nitido anche agli occhi del giudice *a quo* torinese, che qui ammette l'insufficienza di un semplice intervento interpretativo posto in essere dal giudice ordinario: occorre piuttosto superare il confine che il divieto di analogia eleva di fronte agli eccezionali (*ex art. 14 disp. prel. c.c.*) presupposti operativi dell'istituto della revoca, di cui all'art. 673 c.p.p. Ecco allora che si invoca l'intervento del Giudice delle Leggi, e si promuove l'adeguamento della norma - tra l'altro (oltre agli artt. 5 e 6 CEDU, in tema di diritto alla libertà e alla sicurezza e di equo processo) - al principio europeo di "legalità allargata" *ex art. 7 CEDU*, tramite l'interposto parametro dell'art. 117, comma 1, Cost.: sì da rendere revocabile la sentenza di condanna passata in giudicato (e le pronunce ad essa assimilate) anche nel caso di «mutamento giurisprudenziale», determinato da una decisione delle sezioni unite.

2. La decisione della Corte costituzionale disattende con rigore la censura di violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. per asserito contrasto con l'art. 7 CEDU, e sgombra il campo da improbabili quanto inaccettabili visioni "riduttive" del principio-limite fissato dall'art. 25, comma 2, Cost. nella forma della riserva di legge penale nazionale.

Il ragionamento non fatica a rintracciare come base della invocata censura la teorica impostata dalle "sentenze gemelle" del 2007 (Corte cost., sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), che ammette come



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

«norme interposte» rispetto al parametro costituzionale le disposizioni della CEDU nel significato loro attribuito dalla Corte EDU, per cui trattasi di obblighi internazionali che vincolano la conformazione della legislazione interna (v. Corte cost., n. 1, n. 80, n. 113, n. 236, n. 245 e n. 303 del 2011, n. 78 del 2012). Nella specie, il giudice *a quo* ha ricostruito la «norma interposta» nel combinarsi di due profili dell'art. 7 CEDU estrapolati dalle pronunce della Corte di Strasburgo: il primo, portato alla luce dalla sentenza Scoppola del 2009 resa dalla Grande Camera (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia), che vi ha riconosciuto sancito anche il principio di retroattività della norma penale più mite. L'altro, già consolidatosi nella giurisprudenza della Corte europea, per cui in seno al principio di legalità prescritto dall'art. 7 CEDU il concetto di «diritto» include sia il diritto di matrice legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, entrambi votati a «definire» il precetto penale (cfr., tra le più recenti, Corte EDU, 24 maggio 2007, Dragotoni e altro c. Romania; Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro; Corte EDU, Grande Camera, 17 maggio 2010, Kononov c. Lettonia; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Alimuçai c. Albania; Corte EDU, 6 marzo 2012, Huhtamäki c. Finlandia).

Nel fermo obiettivo di schermare il sistema penale italiano da derive interpretative etichettate come «convenzionalmente necessarie», la Corte costituzionale ricorda la *ratio* di garanzia democratica che storicamente ha fatto l'inchiostro dell'art. 25 della Costituzione italiana: è il Parlamento l'organo «riservato» alla produzione normativa in campo criminale, il che «preclude una meccanica trasposizione nell'ordinamento interno della postulata equiparazione tra legge scritta e diritto di produzione giurisprudenziale». Tant'è: le disposizioni della CEDU sono suscettibili di integrare il parametro di rinvio di cui all'art. 117, comma 1, Cost. se e nella misura in cui si dimostrino - per come interpretate dalla Corte di Strasburgo - non in conflitto con altre regole della Carta Fondamentale (cfr. Corte cost., sentenze n. 93 del 2010, n. 113, n. 236 e n. 303 del 2011). Puntualizzazione, questa, volutamente rimarcata dalla Consulta, come supremo punto fermo in un quadro decisionale che pure trova la sua soluzione tranciante altrove: è difatti incontestabile che non è ai Giudici di Strasburgo che si deve l'enunciazione di un principio di «assoluta» applicazione retroattiva della *lex mitior*. Del resto nel sistema italico una simile retroattività è pacificamente fondata sul generale principio di eguaglianza, sicché rimane suscettibile di deroghe in presenza di adeguate ragioni giustificatrici (così Corte cost., sentenze n. 393 e n. 394 del 2006, n. 215 del 2008 e n. 236 del 2011). Né si deve alla Corte EDU l'enunciazione del principio «plasmato» dal giudice *a quo*, in base al quale un mutamento di giurisprudenza in senso favorevole all'autore del fatto imporrebbe la revoca delle sentenze di condanna già passate in giudicato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

3. La prospettiva di una evocata "fusione" tra diritto di produzione legislativa e diritto frutto dell'interpretazione giurisprudenziale rimane quindi "delusa" dalla pronuncia della Consulta, attenta alla peculiare struttura del sistema delle fonti giuridiche italiane.

Al nocciolo della questione, il problema ermeneutico, e quindi il «mutamento giurisprudenziale», era quello relativo alla sfera soggettiva di applicabilità della contravvenzione di omessa esibizione dei documenti di identità e di soggiorno da parte dello straniero. La riscrittura della norma incriminatrice di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (operata dalla l. 15 luglio 2009, n. 94) aveva posto davanti alle Sezioni unite la questione: se il paradigma punitivo fosse riferibile agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, in continuità con il passato dettato normativo (come ritenuto da Cass., sez. I, 23 settembre 2009, n. 44157, in *CED. Cass.*, n. 245555; Cass., sez. I, 20 gennaio 2010, n. 6343; Cass., sez. I, 30 settembre 2010, n. 37060), o piuttosto la fattispecie punita ricorresse solo con riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti. Il Supremo Consesso, con la sentenza 24 febbraio 2011, n. 16543, Alacev, si è spostato verso quest'ultima linea ricostruttiva, riconoscendo determinata una parziale *abolitio criminis* che ha estromesso dalla norma contravvenzionale, con gli effetti dell'art. 2, comma 2, c.p., le fattispecie realizzate dagli stranieri c.d. irregolari.

"A valle" di questo pronunciamento, il Tribunale di Torino, in veste di giudice dell'esecuzione, si è trovato destinatario della richiesta del pubblico ministero di revoca parziale di una sentenza di patteggiamento per un fatto commesso - l'11 giugno 2010 - successivamente all'entrata in vigore della novella del 2009. Ciò ha consentito al Giudice delle Leggi di ricalibrare la portata della sollevata questione, non avendosi qui a che fare una legge posteriore alla perpetrazione del reato e che sia stata adottata prima della pronuncia definitiva. Al riguardo, i Giudici costituzionali chiariscono come l'art. 673 c.p.p. prenda letteralmente in considerazione due eventi – l'abrogazione e la dichiarazione di illegittimità costituzionale – il cui comune effetto è di espungere dall'ordinamento la norma incriminatrice in applicazione della quale è stata emessa la sentenza irrevocabile; effetto "diretto" che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., sez. VI, 5 novembre 2010, n. 9028, in *CED. Cass.*, n. 249680; Cass., sez. I, 29 aprile 2011, n. 20130, *ivi*, n. 250041; Cass., sez. I, 28 aprile 2011, n. 22105, *ivi*, n. 249732) si rinviene anche per la dichiarazione di incompatibilità della norma con il diritto dell'Unione europea sancita con sentenza della Corte di giustizia, in quanto ostacolo generale a che i giudici nazionali possano continuare a considerare il disposto quale parametro di decisione.

I fenomeni dell'interpretazione, in primo quelli di revisione esegetica ed ancorché conseguenza di decisioni delle sezioni unite, non accedono a questo spazio applicativo - secondo la Corte costituzionale, come già secondo la assodata posizione della Cassazione - perché privi di effetti vincolanti nei confronti dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe (Cass., sez. I, 11



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

luglio 2006, n. 27121, in *CED. Cass.*, n. 235265; Cass., sez. I, 13 luglio 2006, n. 27858, *ivi*, n. 234978; Cass., sez. I, 21 dicembre 2011, n. 545, in *Dir. Pen. e Processo*, 2012, p. 304). La Corte costituzionale respinge così in sequenza anche la censura di violazione dell'art. 3 Cost. per continuarsi a punire – omettendo di prevedere la revoca della sentenza definitiva di condanna – chi ha commesso un fatto che non costituisce reato alla stregua del «diritto vivente» sopravvenuto, determinato da una decisione dell'organo della nomofilachia. Tutte negazioni coerenti con un sistema costituzionale che - conforme alla tradizione degli ordinamenti di *civil law* – non attribuisce efficacia vincolante, ma solo “persuasiva”, al precedente giurisprudenziale e di contro ammette la ragionevole assegnazione di una forza derogatrice del principio di certezza del diritto, *sub specie* di intangibilità della *res iudicata*, a soli eventi oggettivamente “stabili” e di portata cogente “generale”: così l'abrogazione legislativa o la dichiarazione di incostituzionalità. Difatti, il limite dei soli effetti *inter partes* delle decisioni giurisdizionali viene valicato dal sistema di giustizia costituzionale in quanto “positivamente” assegnatario di un simile potere “costruttivo” dell'ordinamento, che si esplica attraverso l'annullamento delle leggi incostituzionali ovvero la declaratoria di illegittimità incostituzionale di una norma ritenuta costituzionalmente necessaria.

All'“oggettività” di questi eventi - saldata in un testo di legge, che ne fissa gli effetti generali e vincolanti - il Giudice delle Leggi contrappone la necessaria “soggettività” del fenomeno interpretativo, rimarcando come l'indirizzo espresso dalla decisione delle sezioni unite, pur nella sua particolare forza “orientativa”, resta intrinsecamente “instabile”, potendo essere contraddetto in qualunque momento da qualsiasi giudice (sia pure con l'onere di una congrua motivazione), *ivi* compreso lo stesso consesso riunito (Corte cost., sentenze n. 91 del 2004 e n. 117 del 2012). In effetti la Corte fa così eco alla Cassazione civile, che nella sentenza delle sezioni unite n. 15144 del 2011, al momento di riconoscere una “condizionata” praticabilità del *prospective overruling* al fine di evitare la ricaduta sfavorevole d'un improvviso *revirement* relativo a norme processuali, ha tenuto ben fermo il distinguo tra “fonte del diritto” ed interpretazione giurisprudenziale: la valenza soltanto dichiarativa di quest'ultima si vede radicata nella stessa funzionalità dell'esegesi, che è geneticamente limitata ad individuare una tra le possibili aree semantiche del testo (Cass. civ., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, in *CED. Cass.*, n. 617905). Ma non solo. A ben guardare, l'approdo della Corte costituzionale nemmeno si scosta dall'ottica in cui è stato recentemente inquadrato il fenomeno del mutamento giurisprudenziale favorevole dalle sezioni unite “Beschi” della Cassazione penale, appunto nel segno di una piena valorizzazione della distinzione tra “disposizione” e “norma”: nel senso di tener separato l'enunciato appartenente alla fonte del diritto (la disposizione), dal significato ascrivito allo stesso a seguito di interpretazione (la norma).

Nelle righe della pronuncia, la Corte dà allora rilievo dirimente tanto alla considerazione che la retroattività *in mitius* concerne, in ogni caso, la sola successione di «leggi», tanto al generale carattere di obbligatorietà dell'intervento di revoca del giudicato previsto dall'art. 673 c.p.p., che ne



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

preclude l'estensione al fenomeno interpretativo e quindi al mutamento giurisprudenziale. L'obbligo di revoca discenderebbe altrimenti da un dato - l'interpretazione - che obbligatorio non è. Del resto è principio costituzionale quello per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), e non già al "precedente" nemmeno delle sezioni unite della Cassazione; né è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto (da parte di qualsiasi giudicante) di un simile dovere di attenersi allo *stare decisis*. Il "costo" della soluzione contraria - estensiva della revocabilità del giudicato *ex art. 673 c.p.p.* - sarebbe infine l'introduzione di un "vincolo del precedente" che il sistema non conosce e non ammette, peraltro limitato in verticale in quanto valevole solo rispetto al giudice dell'esecuzione.

Simul stabunt simul cadent, cadono con ciò automaticamente, secondo la Corte, anche le residue censure di violazione degli artt. 13 e 27, comma 3, Cost. (a presidio della inviolabilità della libertà personale e della funzione rieducativa della pena): censure fondate sulla stessa inaccettabile equazione tra affermazione giurisprudenziale e creazione di nuovo diritto, che «comporterebbe la consegna al giudice, organo designato all'esercizio della funzione giurisdizionale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con i profili fondamentali dell'ordinamento costituzionale».

La ferma illustrazione delle ragioni dell'inavvicinabilità tra i due fenomeni - l'uno di produzione legislativa, l'altro di interpretazione giurisprudenziale - conduce così alla conclusiva immagine di una alterità che non è superabile col richiamo ad un concetto di diritto *ex art. 7 CEDU*, inevitabilmente "allargato" per rivolgersi anche ai sistemi di c.d. *common law*. Piuttosto, l'alterità si rinsalda attraverso considerazioni intra-sistematiche. Da un canto, parlare di "generale stabilità" della "legge penale" finisce per puntualizzarne la necessaria e regolare "non temporaneità" implicata dalla disciplina dell'art. 2 c.p. (salva l'eccezione di una temporaneità stabilita dalla legge stessa, *ex art. 2, comma 5, c.p.*); d'altro canto, l'instabilità-flessibilità che ammantava l'interpretazione del giudice non fa che sintetizzarne quei tratti "individuali" e di necessaria, intrinseca, temporaneità che lasciano la dimensione esegetica estranea agli effetti dell'intertemporalità legislativa.

Sottolineare - come fa la Corte - che il dato caratterizzante la legge penale è quello della "obbligatorietà generale", pare avere un preciso obiettivo, che si spinge ben oltre i confini della questione di legittimità posta, a riconfermare come in campo penale - a tutt'oggi - il potere di produzione normativa spetta alle sole fonti interne del diritto. Così è pure col nuovo disegno di competenze tracciato dal TFUE (l'art. 83, comma 1, assegna difatti a Parlamento europeo e Consiglio il potere di stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni, in quelle sfere di criminalità connotate da particolare gravità e da dimensione transnazionale): nel solco della tradizione la competenza penalistica rimane comunque fuori dall'area gestibile a mezzo di Regolamento comunitario, unica fonte di effetto vincolante immediato e generale sull'intero territorio nazionale.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Riferimenti bibliografici

S. De Flammis, *Sull'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale in favore del reo*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2012, 6, pp. 743 ss.

O. Di Giovine, *Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale*, in *Studi in onore di M. Romano*, vol. IV, Napoli, 2011, pp. 2197 ss.

M. Gambardella, *Eius est abrogare cuius est condere. La retroattività del diritto giurisprudenziale favorevole*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2012.

V. Manes, *Art. 7*, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012.

E. Nicosia, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006.

V. Napoleoni, *Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo*, in *DPC - Riv. trim.*, 3-4/2012, pp. 164 ss.

F. Palazzo, *Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole)*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2012, 10, pp. 1173 ss.

R. Russo, *Il ruolo della law in action e la lezione della Corte europea dei diritti umani al vaglio delle Sezioni unite. Un tema ancora aperto*, in *Cass. Pen.*, 2011, pp. 26 ss.

V. Zagrebelsky, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, a cura di V. Manes, V. Zagrebelsky, Milano, 2011, pp. 69 ss.

C. M. Zanotti, *L'indiscutibile rilevanza delle norme CEDU e delle sentenze della Corte Europea: il principio di legalità "allargata" e la "vincolatività" dei mutamenti giurisprudenziali*, in *Foro Ambr.*, 2010, pp. 73 ss.

(17.03.2013)